



COMUNE DI SANFRONT
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 64

OGGETTO:

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E
CIMITERIALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 10
DEL 31.5.1994.**

L'anno millenovecentonovantacinque addì
diciotto del mese di DICEMBRE
alle ore 21 e minuti 00 nella sala delle adunanze consiliari,
convocato con avvisi scritti
e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica
di prima convocazione il Consiglio Comunale

N.	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	MOINE Geom. Roberto	X	
2	CINATO Franco	X	
3	MAURINO Dott. Danilo	X	
4	BIGLIONE Giulio	X	
5	BOERO Corrado	X	
6	TOMATIS Maria	X	
7	BRONDINO Chiaffredo	X	
8	CACCIOLATTO Felice	X	
9	CHIABRANDO Ins. Maria Nevina		X
10	SACCO prof. Raimondo	X	
11	MULATERO Attilio	X	
12	MEIRONE Marcello Edoardo	X	
13	DEMARIA Sergio	X	
TOTALE		12	01

Con l'intervento e l'opera del Signor NOVARETTI dr. Gianpaolo
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,
il Sig. MOINE geom. Roberto
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di delibera:

Richiamata la propria deliberazione n. 10 in data 31.05.1994 con oggetto "Approvazione del Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale" - esecutiva a sensi di legge;

Richiamata la propria deliberazione n. 40 del 7.6.1995 con la quale era stata apportata modifica all'art. 52 "Rinuncia a concessione di manufatti della durata fino ad anni 99 o perpetue";

Preso atto che il Consiglio Regionale di Sanita' e Assistenza nell'esaminare il sopracitato Regolamento ha espresso parere favorevole a condizione che vengano apportate le modifiche di cui all'allegato "A";

Ritenuto di apportare le modifiche richieste

D E L I B E R A

- 1) di apportare al Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale, approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 31.05.1994, le modifiche di cui all'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare conseguentemente con le modificazioni apportate l'unito "Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale" che si compone di n. 61 articoli e che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di revocare ad ogni effetto di legge le proprie deliberazioni n. 10 del 31.5.1994 e n. 40 del 7.6.1995;
- 4) di trasmettere il Regolamento in questione - ad intervenuta esecutivita' della presente deliberazione - all'Assessorato Regionale alla Assistenza Sanitaria - Settore Sanita' Pubblica - per il provvedimento di omologazione.

Visto il parere favorevole espresso sulla suindicata proposta di deliberazione dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 53 - 2^ comma della legge 8.6.1990, n. 142 in ordine alla legittimita';

Con n. 12 voti a favore, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

di approvare la suindicata proposta di deliberazione.



COMUNE DI SANFRONT

PROVINCIA DI CUNEO

PARERI, AI SENSI DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, n. 142, IN MERITO ALLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ~~GIUNTA~~/CONSIGLIO

N. 64 DEL 18.12.1995

OGGETTO: Modifiche al Regolamento comunale di polizia mortuaria e ci
materiale approvato con deliberazione n. 10 del 21.5.1994.

=====

ART. 53/2: Profilo di legittimità e competenze del Segretario.

Parere: Favorevole

=====

ART. 55/5: Copertura finanziaria per l'impegno di spesa.

Parere: _____

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO _____

(L'Ente è sprovvisto di funzionari responsabili dei servizi).



SANFRONT, li 12.12.1995

COMUNE DI SANFRONT

Prat. 2278 - Allegato "A"

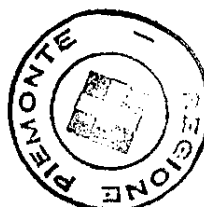
Modifiche da apportare

Approvazione del Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale. Del.C.C. N° 10 del 21.5.1994.

- il D.L. N. 517 del 7.12.1993 all'art. 3, punto 7, sopprime la figura del "Coordinatore Sanitario". Pertanto occorre sostituire tale dizione, ovunque appare nel testo del Regolamento, con la seguente dizione: "Servizio competente della U.S.L." (ad eccezione ove, ai sensi del D.P.R. 285/1990, la figura competente è rappresentata dal Sindaco)
- art. 10, punto 4: cassare le parole: "salvo i casi previsti dall'art. 8" e sostituirla con la frase: "salvo i casi previsti dagli artt. 16, 17 e 18 del presente Regolamento".
- art. 16: cassarlo e riformularlo secondo la seguente dizione: "Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della Legge 29.12.1993, n. 578 - "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e del relativo Decreto del Ministero della Sanita' n. 582 del 21.6.1994 - "Regolamento recante le modalita' per l'accertamento e la certificazione di morte"-nessun cadavere puo' essere chiuso in cassa, ne' essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, ne' essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso, salvi i casi di decapitazione o di maciullamento. Rimangono in vigore le norme previste dalla Legge 2.12.1975, n. 644 e successive modificazioni, non incompatibili o non in contrasto con la L. 29.12.1993, n. 578 e con il Decreto del Ministero della Sanita' n. 582 del 22.6.1994".
- art. 17: terminare l'articolo alle parole: "48 ore", cassando la restante parte
- art. 30, comma 9°: sostituire le parole: "le dimensioni limite" con le parole: "il trasporto"
- art. 30, 9° comma: dopo le parole: "artt. 24, 27, 28 e 29 aggiungere le parole: "del D.P.R. 285/1990"

Per copia conforme all'originale

Alfio Lemmura



./.

- art. 30: le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie degli edifici che accolgono le stesse devono essere stabilite dal regolamento comunale cosi' come previsto dall'art. 80 del D.P.R. 285/1990. Pertanto occorre specificare quanto sopra, tenend^o conto ^{di} quanto previsto dalla circolare del Ministero della Sanita' n. 24 del 24.6.1993, esplicativa del D.P.R. predetto e pubblicata sulla G.U. n. 158 del 8.7.1993.
- art. 30, penultimo e ultimo comma: vanno rielaborati ai sensi del sub e) ed f) del punto 14.1. della Circolare del Ministero della Sanita' n. 24 del 24.6.1993.
- art. 47, secondo comma: alla fine del comma aggiungere: "e della Circolare del Presidente della Regione Piemonte n. 14-SAN-ECO del 25.6.1992, pubblicata sul BUR n. 27 del 1.7.1992"
- aggiungere poi, al testo del Regolamento, un articolo del seguente tenore: "Gli addetti ai lavori nel cimitero vanno sottoposti a vaccinazione antitetanica (Legge 5. 3.1963, n. 292 e D.P.R. 7.9.1965, n. 1031)".



Per copia conforme all'originale
Alfio Penner

IL SINDACO
 (Meine Geom. ROBERTO)



IL SEGRETARIO
 (Novaretti Dr. Gianpaolo)



COMUNE DI SANFRONT

Provincia di Cuneo

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.C./G.C. N. 6k DEL 18.12.95

REGOLAMENTO

DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

INDICE SISTEMATICO

Art. 1	Contenuto del regolamento	1
Art. 2	Competenza e gestione dei servizi	1
Art. 3	Organizzazione dei servizi	1
Art. 4	Organi competenti	1
Art. 5	Provvedimenti nell'interesse del servizio	1

CAPO I

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

Art. 6	Dichiarazione di morte	2
Art. 7	Adempimento dell'Ufficiale di Stato Civile	2
Art. 8	Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi	2
Art. 9	Registro dei deceduti e cause di morte	3
Art. 10	Medici necroscopi	3
Art. 11	Referto all'Autorita' giudiziaria	4
Art. 12	Rinvenimento di cadaveri	4
Art. 13	Autorizzazione per la sepoltura	4
Art. 14	Nati morti e prodotti abortivi	4
Art. 15	Seppellimenti senza la prescritta autorizzazione	5

CAPO II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 16	Osservazione cadaveri	5
Art. 17	Morte improvvisa	5
Art. 18	Morte per malattie infettive	5
Art. 19	Depositi di osservazione	5

CAPO III

RISCONTRO DIAGNOSTICO - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO - PRELIEVI DI PARTI DI CADAVERI PER TRAPIANTI - AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVANTI

Art. 20	Riscontro diagnostico	6
Art. 21	Rilascio di cadaveri a scopo di studio	7
Art. 22	Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico - Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere	7

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 23	Servizio trasporti	8
Art. 24	Diritti di segreteria per trasporti eseguiti da terzi	9
Art. 25	Carri per trasporto	9
Art. 26	Orario del trasporto	10
Art. 27	Trasporto in luogo diverso dal cimitero	10
Art. 28	Trasporto da Comune a Comune	11
Art. 29	Trasporto per l'Esterio	11
Art. 30	Cremazione	12

CAPO V

CIMITERO

Art. 31	Costruzione dei cimiteri - Piani cimiteriali	
	Disposizioni tecniche generali	14
Art. 32	Distanza dei cimiteri dall'abitato	
	Natura del terreno	14
Art. 33	Lotti cimiteriali	15
Art. 34	Per i lotti cimiteriali	15

Art. 35	Acque potabili	
Art. 36	Aree per sepolture private	16
Art. 37	Personale dei cimiteri	16

CAPO VI CAMERA MORTUARIA

Art. 38	Camera mortuaria e sala per autopsie	17
---------	--------------------------------------	----

CAPO VII OSSARIO COMUNE

Art. 39	Ossario	18
---------	---------	----

CAPO VIII

Art. 40	Campi d'inumazione	18
Art. 41	Fossa per inumazione	18
Art. 42	Cassa di inumazione	19
Art. 43	Cassa per inumazione	19

CAPO IX TUMULAZIONE

Art. 44	Tumulazione in loculi	20
---------	-----------------------	----

CAPO X DEPOSITO PROVVISORIO

Art. 45	Deposito provvisorio	21
---------	----------------------	----

CAPO XI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 46	Esumazioni ordinarie	21
Art. 47	Esumazioni straordinarie	22
Art. 48	Rinvenimento ossa nelle esumazioni	22
Art. 49	Autorizzazione del Sindaco per estumulazioni	23
Art. 50	Disposizioni comuni per estumulazioni	23

CAPO XII SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

Art. 51	Concessione aree	24
Art. 52	Rinuncia a concessione di area con parziale o totale costruzione	25
Art. 53	Rinuncia a concessione di manufatti della durata fino ad anni 99 o perpetua	26

CAPO XIII REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 54	Revoca	26
Art. 55	Decadenza	27
Art. 56	Provvedimenti conseguenti la decadenza	27
Art. 57	Estinzione	27

CAPO XIV REPARTI SPECIALI ENTRO IL CIMITERO

Art. 58	Piani regolatori cimiteriali	28
---------	------------------------------	----

CAPO XV SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAL CIMITERO

Art. 59	Costruzione cappelle private fuori cimitero	28
---------	---	----

Art. 60 Tumulazioni in localita' differenti dal cimitero	29
---	----

CAPO XVI

Art. 61 Cautele	29
-----------------	----

Disposizioni finali	29
---------------------	----

Il presente regolamento prescrive le norme di polizia mortuaria e dei servizi funebri cimiteriali.

Art. 2
Competenza e gestione dei servizi

Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero e' di esclusiva competenza del Comune. Il servizio di trasporti funebri e' assunto dal Comune con diritto di privativa a sensi dell'art. 1, n. 8, del R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578 e puo' essere gestito direttamente dall'Ente ovvero dato in concessione con apposita deliberazione consiliare all'industria privata, come previsto dall'art. 26 del richiamato decreto.

Art. 3
Organizzazione dei servizi

I servizi cimiteriali sono gestiti da un:

- a) Responsabile dei servizi cimiteriali
- b) Operatore dei servizi cimiteriali

in collegamento con l'ufficiale sanitario e l'ufficio tecnico comunale, secondo le rispettive competenze.

Il numero del personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri ed il relativo stato giuridico sono disciplinati dal regolamento per il personale.

Art. 4
Organi competenti

All'espletamento dei servizi di Polizia Mortuaria e Cimiteriale concorrono oltre al Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze:

- A) L'Ufficio di Ragioneria, il quale provvede per la parte contabile.
- B) L'Ufficiale dello Stato Civile, il quale, nell'ambito delle funzioni amministrative ad esso inerenti, autorizza la sepoltura ai sensi dell'art. 141 del R.D.L. n. 1238 del 9 luglio 1939 e delle disposizioni vigenti in materia.
- C) L'Ufficio Tecnico:
- D) La Polizia Urbana per quanto riguarda la vigilanza sui trasporti funebri e sugli itinerari da prescriversi per i trasporti medesimi.
- E) La U.S.S.L. per quanto specificato nel D.P.R. 285/90.

Art. 5
Provvedimenti nell'interesse del servizio

Il Sindaco, in caso di necessita' di realizzazione di ampliamenti dei cimiteri o di opere aventi carattere generale o per uniformarsi a disposizioni di legge, puo' disporre,

previa comunicazione ai rispettivi titolari della concessione o aventi causa, se ed in quanto reperibili, la revoca della concessione di sepoltura sia comuni che private e la demolizione, provvedendo nel contempo ad assegnare agli stessi un'area della stessa superficie e categoria per la durata residua del tempo di concessione, ma comunque non eccedente i 99 anni.

Restano a carico dei titolari della concessione le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali.

CAPO I

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

Art. 6

Dichiarazione di morte

La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di Stato Civile.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un altro delegato in mancanza, di congiunti o conviventi o medici che abbiano assistito al decesso la denuncia va fatta da qualsiasi persona che ne abbia notizia.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra o di ossa umane.

La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti, essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di Stato Civile incaricato.

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività, sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine in cui sopra, a cura del Direttore o dal delegato della rispettiva Amministrazione.

Art. 7

Adempimento dell'Ufficiale di Stato Civile

L'Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio, promuove i necessari accertamenti necroscopici.

Quindi, effettuati i predetti adempimenti, compila l'atto di morte e rilascia l'autorizzazione al seppellimento.

Nel caso che dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne comunicazione immediata all'autorità giudiziaria ed a quelle di pubblica sicurezza, ai fini del rilascio del nulla osta per la sepoltura.

Art. 8

Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

1) Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona

da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

3

2) Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanita', il Comune deve darne informazione immediatamente all'unita' sanitaria locale di competenza.

3) Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185.

4) Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta morte e' fatta dal medico necroscopo di cui del D.P.R. 285/90.

5) L'obbligo della denuncia della causa di morte e' fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorita' giudiziaria o per riscontro diagnostico.

6) La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanita' di intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

7) Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, dal Comune ove e' avvenuto il decesso alla unita' sanitaria locale nel cui territorio detto Comune e' ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una unita' sanitaria locale diversa da quella ove e' avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla unita' sanitaria locale di residenza.

8) Le schede di morte hanno esclusivamente finalita' sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Art. 9

Registro dei deceduti e cause di morte

Presso l'Ufficio Comunale di Stato Civile e' conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.

Art. 10

Medici necroscopi

1) Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un medico nominato dalla unita' sanitaria locale competente.

2) I medici necroscopi dipendono per tale attivita' dal Servizio competente della U.S.L. che ha provveduto alla loro nomina e ad esso riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.

3) Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art.141

4) La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti

dagli artt. 16, 17 e 18 del presente Regolamento, e comunque non dopo le 30 ore.

Art. 11

Referto all'Autorita' giudiziaria

Il sanitario o medico necroscopo che rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve riferire immediatamente all'Autorita' giudiziaria ai sensi dell'art. 365 Codice Penale.

In tali casi a questa autorita' spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Art. 12

Rinvenimento di cadaveri

1) Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne da' subito comunicazione all'Autorita' giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Unita' Sanitaria Locale competente per territorio.

2) Salvo diverse disposizioni dell'Autorita' Giudiziaria, la Unita' Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorita' Giudiziaria perche' questa rilascia il nulla osta per la sepoltura.

Art. 13

Autorizzazione per la sepoltura

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero e' rilasciata, a norma dell'art. 144 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile.

La medesima autorizzazione e' necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane contemplate dall'articolo precedente.

Art. 14

Nati morti e prodotti abortivi

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta eta' di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di eta' intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unita' sanitaria locale.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta eta' inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto domanda di seppellimento alla unita' sanitaria locale, accompagnata da certificato

Art. 15

Seppellimenti senza la prescritta autorizzazione

Quando è data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, questi ne deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

CAPO II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 16

Osservazione cadaveri

Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della legge 29.12.1993, n. 578 - "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e del relativo Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 21.6.1994 - "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte" - nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso, salvi i casi di decapitazione o di maciullamento. Rimangono in vigore le norme previste dalla L. 2.12.1975, n. 644 e successive modificazioni, non incompatibili o non in contrasto con la L. 29.12.1993, n. 578 e con il Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22.6.1994.

Art. 17

Morte improvvisa

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore.

Art. 18

Morte per malattie infettive

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Servizio competente della U.S.L. il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 19

Depositi di osservazione

Nel cimitero è predisposta una camera mortuaria per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazione inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente della pubblica via o in luogo pubblico;

c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Ufficiale Sanitario, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

I depositi di osservanza e gli obitori devono essere idonei ad assicurare la sorveglianza da parte del responsabile del servizio, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

E' istituita anche presso la Casa di Riposo "Ospedale di Carita' di Sanfront" una camera mortuaria.

L'ammissione nei depositi di osservazione e' autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorita' che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persone accidentate o, infine, dall'Autorita' Giudiziaria.

CAPO III

RISCONTRO DIAGNOSTICO - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO - PRELIEVI DI PARTI DI CADAVERI PER TRAPIANTI - AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVANTI

Art. 20

Riscontro diagnostico

1) Fatti salvi i poteri dell'Autorita' Giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

2) Il Servizio competente della U.S.L. puo' disporre il riscontro diagnostico anche su cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

3) Il riscontro diagnostico e' eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dal anatomo-patologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

4) Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

5) Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattivita' devono essere eseguiti adottando le prescri-

zioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 6, comma 7.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

ART. 21

Rilascio di cadaveri a scopo di studio

La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle vigenti leggi e dal vigente regolamento articoli 8, 9 e 10.

Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

Il prelevamento e la conservazione di cadavere e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'Autorità Sanitaria Locale sempreché nulla osti da parte degli aventi titoli.

Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

Il Servizio competente della U.S.L. su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'Istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.

In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.

È vietato il commercio di ossa umane.

Art. 22

Prelievo di parti di cadavere scopo di trapianto terapeutico Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

Le autopsie anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Servizio competente della USL.

o delle unità sanitarie locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte. Il contenuto della comunicazione è riservato e deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Servizio competente della U.S.L. ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del Servizio competente della U.S.L., da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 è eseguito dal Servizio competente della U.S.L. dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 14, 15 e 16.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Art. 23 Servizio trasporti

Il Comune assume con diritto di privativa il trasporto delle salme nell'ambito del territorio comunale.

Il servizio può essere gestito direttamente ovvero dato in concessione a terzi.

Il Consiglio Comunale stabilisce modalità e condizioni per l'eventuale concessione del servizio a ditte private.

Il trasporto delle salme viene eseguito:

- a) con pagamento, a cura dei familiari secondo la tariffa stabilita dal Consiglio Comunale;
- b) a carico del Comune nel caso di persone in disagiate condizioni economiche.

Il trasporto dovrà essere effettuato in modo tale da

Art. 24

Diritti di segreteria per trasporti eseguiti da terzi

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alla sala di autopsia o al cimitero, si esegue a cura dei familiari in carro chiuso.

Ove i familiari richiedano mezzi di trasporto speciali di cui non dispone il servizio comunale gestito con diritto di privativa o mediante concessione, il Comune può consentire il trasporto sia eseguito da ditta privata imponendo il pagamento di un diritto fisso di entità pari a quella stabilita per trasporti di ultima categoria dalla tariffa stabilita dal Comune.

Nel caso di trasporto di cadavere da Comune ad altro Comune o all'estero, per il quale sia stato richiesto un trasporto con mezzi di terzi e sempreché esso venga effettuato con automezzi riconosciuti idonei, il trasporto, sia in partenza che in arrivo, potrà essere svolto, se richiesto dai familiari, con il medesimo carro, previo il pagamento di un diritto fisso di entità pari a quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.

Ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa o a mezzo di concessionari, il Comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

Art. 25

Carri per trasporto

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unità sanitarie locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

- a) di un certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990;
- b) degli eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli Affari Esteri, al Prefetto della Provincia, dove la salma è diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli Affari Esteri, e il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Prefetto della Provincia di cui fa parte il Comune ove trovasi la salma, corredata dai seguenti documenti:

- a) nulla osta, per l'introduzione dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
- b) certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni;
- c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

Il Prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

Nel concedere l'autorizzazione il Prefetto agisce come delegato del Ministero della Sanità.

Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dai casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa; l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

Art. 26

Orario del trasporto

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 27

Trasporto in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.

Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Art. 28

Trasporto da Comune a Comune

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione e' avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune e' sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 27.

Art. 29

Trasporto per l'Estero

I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937 approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1° luglio 1934, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

Tale passaporto e' rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale e' rilasciato dalla competente autorita' del luogo da cui la salma viene estradata.

Nei casi previsti dal presente articolo il Prefetto agisce in qualita' di autorita' delegata dal Ministero della Sanita'.

Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Citta' del Vaticano e' regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm.. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole e' tale che per effetto degli intagli medesimi ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Il fondo della cassa deve essere formato da una o piu' tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa deve essere formato da una o piu' tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso in cui il coperchio sia costituito da piu' facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e

il coperchio devono essere formate da una o piu' tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalita' tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.

La cassa cosi' confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non piu' di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non piu' di 100 chilometri, salvo il caso previsto dal D.P.R. 285/90 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Art. 30 Cremazione

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volonta' testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volonta' deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente piu' prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di piu' parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

La volonta' del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri associati persone che abbiano scelto la cremazione, e' sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volonta' di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

L'autorizzazione di cui al comma 1 non puo' essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal Servizio competente della U.S.L. dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorita' giudiziaria.

La cremazione deve essere eseguita da personale appo-

sitamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

Il trasporto, ferme restando le autorizzazioni di cui agli art. 24, 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del Servizio competente della U.S.L. nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

Le dimensioni limite delle urne contenenti i residui della cremazione sono: m. 0,25 di lunghezza, m. 0,25 di larghezza e m. 0,45 di altezza.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1285, deve essere effettuata da parte del personale addetto alla cremazione, al responsabile del servizio cimiteriale e deve risultare da apposito verbale redatto dal responsabile del servizio cimiteriale in triplice copia, di cui una resta al responsabile stesso per la conservazione, una rilasciata a colui che prende in consegna l'urna e la terza da trasmettere all'Ufficio di Stato Civile del Comune nel quale è avvenuto il decesso.

Art. 31

Costruzione dei cimiteri - Piani Cimiteriali
Disposizioni tecniche generali

Gli Uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1 : 500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state approntate modifiche ed ampliamenti.

I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda la ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal Consiglio Comunale.

All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare le varie zone del complesso.

Art. 32

Distanza dei cimiteri dall'abitato
Natura del terreno

I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428, e successive modifiche.

E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.

Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 50 metri.

Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per la acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di

mineralizzazione dei cadaveri.

15

Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa di inumazione.

Art. 33

Lotti cimiteriali

La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

Art. 34

Per i lotti cimiteriali

Nell'area di cui all'art. 33 non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
- b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
- c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

Art. 35

Acque potabili

Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.

Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Art. 36

Aree per sepolture private

Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale di igiene.

I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida a eventuali aventi titolo, da farsi anche per pubbliche affissioni della durata di giorni 30.

Art. 37

Personale dei cimiteri

Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Gli addetti ai lavori nel cimitero vanno sottoposti a vaccinazione antitetanica (Legge 5.3.1963, n. 292 e D.P.R. 7.9.1965, n. 1031).



CAPO VI
CAMERA MORTUARIA

Art. 38

Camera mortuaria e sala per autopsie

Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per la eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esista e deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.

Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 285/1990.

La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.

Le pareti di essa, fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.

Nella sala, munito di idonea illuminazione, vi deve essere un tavolo anatomico, in gres, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

CAPO VII
OSSARIO COMUNE

Art. 39
Ossario

Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o rinvenute e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO VIII
INUMAZIONE

Art. 40
Campi d'inumazione

I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura dei familiari, del de cuius da un cippo alto cm. 50, largo cm. 10 x 10, appuntito nella parte d'interrare, costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo, sempre a cura dei familiari del de cuius, verrà applicata una targhetta, di materiale inalterabile, con l'indicazione del nome e del cognome, nonché della data di nascita e di morte del defunto.

Qualora i familiari del defunto versassero in disagiate condizioni economiche o il defunto non avesse eredi, sempre che il defunto non avesse lasciato eredità di qualsiasi natura provvederà il Comune di Sanfront.

Il materiale del cippo e della targhetta saranno resi noti dal Comune mediante affissione di avviso nel Cimitero Comunale.

La targhetta non potrà superare le misure di cm. 40 di lunghezza e cm. 25 di larghezza, salvo quelle esistenti.

Art. 41
Fossa per inumazione

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità ven-

ga alla superficie.

19

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Le fosse per l'inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Art. 42

Cassa di inumazione

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 43

Cassa per inumazione

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della Sanità, sentito il Consiglio superiore di Sanità.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio deve essere congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.

Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente

congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.

CAPO IX TUMULAZIONE

Art. 44 Tumulazione in loculi

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

I loculi possono essere a piu' piani sovrapposti.

Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costruita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali devono avere caratteristiche di impermeabilita' ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprieta'.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo di evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilita', di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dall'art. 29 del presente regolamento.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Il Ministro della Sanita', sentito il Consiglio Superiore di Sanita' puo' autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

La concessione di cui al presente articolo e' incapace di produrre rapporti giuridici fra privati, essendo l'oggetto parte del demanio incommerciabile ed imprescrittibile del Comune.

La concessione, di cui ai commi precedenti, e' fatta dal Sindaco.

La concessione effettuata a favore dei non residenti a Sanfront all'atto della morte avra' la tariffa vigente maggiorata del 50%.

In caso di commorienza di genitori e figli la cui eta' non supera il terzo anno di eta' puo' essere autorizzata dal Sindaco la tumulazione nello stesso loculo, qualora tecnicamente possibile e previa autorizzazione sanitaria.

CAPO X DEPOSITO PROVVISORIO

Art. 45

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro e' provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria, che comunque non puo' protrarsi oltre tre anni, e' ammessa nei seguenti casi:

- per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilita';
- per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

CAPO XI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 46 Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri e' incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della Sanita'. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della Sanita' dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.

Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo piu' breve, il Ministro di Sanita', sentito il Consiglio Superiore di Sanita', puo' autorizzare l'abbreviazione del turno di

rotazione che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

Art. 47 Esumazioni straordinarie

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autopsica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Servizio competente della U.S.L. e dall'incaricato del servizio di custodia.

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite inumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di Comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il Servizio competente della U.S.L. dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 48 Rinvenimento ossa nelle esumazioni

Le ossa che si rinvenivano in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliercle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e della Circolare del Presidente della Regione Piemonte n. 14- SAN-ECO del 25.6.1992, pubblicata sul BUR n. 27 del 1.7.1992.

Le esumazioni, quanto non si tratti di salme tumulate in sepolture private la concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.

I feretri esumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Per le salme esumate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione

del terreno puo' essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

23

Il Ministro della Sanita', sentito il consiglio Superiore di Sanita', puo' autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione puo' provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio di custodia del Cimitero e' tenuto a denunciare all'autorita' giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dal codice penale.

Art. 49

Autorizzazione del Sindaco per estumulazioni

IL Sindaco puo' autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il Servizio competente della U.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarì che il suo trasferimento in altra sede puo' farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora la predetta autorita' sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, puo' ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Art. 50

Disposizione Comuni per estumulazioni

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni.

CAPO XII
SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

Art. 51
Concessione aree

Il Comune puo' concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettivita'.

Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento.

Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali.

Le concessioni previste dal presente regolamento sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quanto siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero.

Con l'atto della concessione il Comune puo' imporre ai concessionari determinanti obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.

Non puo' essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche e' riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari: di quelle concesse ad enti e' riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In tal caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

La concessione di cui al presente articolo e' incapace di produrre rapporti giuridici fra privati, essendo l'oggetto parte del demanio incommerciabile ed impercettibile del Comune.

Nel caso di rinuncia tacita al diritto di concessione dell'area, di cui al presente articolo, il Comune di Sanfront ha il diritto di rientrare nel suo pieno impero di uso e di possesso dell'area, con piena liberta' di concessione a chiunque.

Ai fini del presente regolamento deve essere inteso per rinuncia tacita il mancato esercizio del diritto di concessione dell'area per almeno cinque anni dalla data di stipula dell'atto di concessione.

Nel caso di rinuncia espressa, che non potra' avvenire oltre i cinque anni dalla concessione, il titolare e/o i titolari del diritto di concessione avranno diritto al rimborso:

- a) del 90% di quanto versato per il diritto alla concessione nel 1° anno;
- b) del 80% di quanto versato per il diritto alla concessione nel 2° anno;
- c) del 70% di quanto versato per il diritto alla concessione nel 3° anno;
- d) del 60% di quanto versato per il diritto alla concessione nel 4° anno;
- e) del 50% di quanto versato per il diritto alla concessione nel 5° anno.

Escluse le spese contrattuali.

La concessione, di cui ai commi precedenti, e' fatta dal Sindaco.

Puo' altresì essere consentita, con atto deliberativo della Giunta Comunale, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.

La concessione di cui al presente articolo possono essere concesse anche a non parenti e affini fra loro.

Non puo' essere data in concessione piu' di un'area allo stesso nucleo familiare.

La concessione effettuata a favore dei non residenti a Sanfront all'atto della morte avra' la tariffa vigente maggiorata del 50%.

I titolari dell'area o altri aventi titolo possono donare, per atto pubblico, previa autorizzazione del Comune e pagamento del diritto di concessione, in modo proporzionale, in vigore al momento della donazione l'edicola funeraria o parte di essa.

Art. 52

Rinuncia a concessione di area con parziale o totale costruzione

Il comune ha facolta' di accettare la rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

In tali casi spettera' al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

Ai concessionari e' riconosciuto, salvo accettazione da

parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

La rinuncia non puo' essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 53

Rinuncia a concessione di manufatti della durata fino ad anni 99 o perpetua

Il Comune ha facolta' di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

In tal caso spettera' al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma che verra' cosi' calcolata:
Al prezzo del loculo, corrisposto al momento della concessione, si applica un abbattimento secco del 50% e successivamente si deduce il "fitto" calcolato dividendo il prezzo del loculo stesso per il numero degli anni stabiliti nella concessione moltiplicato per il numero degli anni di utilizzo.
La somma minima da rimborsare sara' di L. 50.000 anche se risulta di importo inferiore.

Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 51.

La rinuncia non puo' essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO XIII
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 54
Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, e' facolta' dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando cio' sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verra' concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di anni 99 nel caso di perpetuita' della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie emortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovra' dar notizia al concessionario

ove noto, con un preavviso di giorni 90, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 55 Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- b) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti c) ed d) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Art. 56 Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cimitero comune.

Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 57 Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

CAPO XIV
REPARTI SPECIALI ENTRO IL CIMITERO

Art. 58
Piani regolatori cimiteriali

I piani regolatori cimiteriali di cui all'art. 31 possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.

CAPO XV
SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAL CIMITERO

Art. 59
Costruzione cappelle private fuori cimitero

Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, occorre l'autorizzazione del Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il Servizio competente della U.S.L. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

Per la tumulazione nelle cappelle private fuori dal cimitero, oltre l'autorizzazione dell'USSL, occorre il nulla osta del sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

I comuni non possono imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private superiori a quelle previste per le sepolture private già esistenti nei cimiteri.

Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.

Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso della cappelle.

Le cappelle private costruite fuori dal Cimitero, nonché i cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

Tumulazioni in localita' differenti dal cimitero

A norma dell'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 il Ministro della Sanita', di concerto con il Ministro dell'Interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio superiore di Sanita', puo' autorizzare con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in localita' differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione puo' essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerenze.

CAPO XVI

Art. 61
Cautele

Chi avendo titolo domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di edicole, monumenti, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intendera' e restera' estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limitera', per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

DISPOSIZIONI FINALI

E' abrogata altresì ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.